



## Comune di Cuvio

### **OGGETTO: PARERE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 COMPRESO NEL PIAO 2024-2026.**

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta Sezione 3 del PIAO 2024-2026 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Il Revisore Unico, visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

Considerato:

- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è compreso all'interno del PIAO;  
*la FAQ N. 51 DEL 16.02.2023 pubblicata sul sito istituzionale di Arconet precisa che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 e richiama al riguardo l'art. 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che " il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione*

*finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto” e l’art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Dunque, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all’approvazione di tale documento contabile. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell’ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.*

*Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, è stato oggetto di aggiornamento con Decreto del 25.07.2023 il principio contabile allegato 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011 che in proposito dispone come segue “La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;*

- che il PIAO non può essere approvato a stralci, ma costituisce un documento integrato in proposito si veda Corte dei Conti Sicilia deliberazione 48/2023, l'organo di revisione non si esprime sull'intero PIAO, ma solo sul PTFP in esso contenuto;

Richiamati:

- l’art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 in base al quale “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. ... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over

inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- il decreto del 17.03.2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Preso atto che:

- il Comune di Cuvio, collocandosi nella fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti ed avendo un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia stabilito 28,60% (tabella 1 D.M. 17/3/2020) e un valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale pari al 32,60% (tabella 3 D.M. 17/3/2020), si configura infatti come ente virtuoso ed ai sensi del D.M. del 17/03/2020:
- in base al secondo comma dell'art. 4, l'Amministrazione può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia citato;
- in base dell'art. 5, l'Amministrazione può incrementare per il 2024 del 35% la spesa di personale registrata nel rendiconto del 2018.
- La spesa massima utilizzabile per assunzioni al fine di non sfiorare la % indicata in tabella 1 del DM è pari a € 39.049,26, ma che, al netto di quanto già utilizzato negli anni precedenti, risulta disponibile una somma pari a € 27.007,31 (ossia la differenza tra la proiezione di spesa dell'anno 2024 e la spesa massima di personale sostenibile).
- Alla luce della normativa vigente si è proceduto alla revisione delle cessazioni previste per gli anni 2024-2026 che al momento interessano zero dipendenti.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la delibera di Giunta comunale n. 02 del 12.01.2024, esecutiva, con la quale sono state assegnate, ai responsabili dei servizi, le risorse del bilancio al fine di realizzare gli obiettivi programmati con il D.U.P. 2024/2026
- la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 21/07/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025, entro il termine del 15/10/2023, data ultima in quanto la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione era slittata al 15/09/2023;

Considerato che:

- il parere dell'organo di revisione si riferisce alla sola Sezione 3 – Sottosezione 3.3 concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 e non all'intero PIAO 2024-26 che deve essere approvato nella sua interezza compreso del PTFP;

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il termine per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, per gli Enti Locali la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.",

- la scadenza per l'adozione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 da parte degli Enti Locali è stata differita al 15 marzo 2024, pertanto il termine ultimo per l'approvazione del P.I.A.O. è il 15 aprile 2024

Rilevato che

- Con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 23/11/2023, esecutiva, è stata rilevata la insussistenza di eccedenze di personale e pertanto la non necessità di avviare nell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti al fine del collocamento in disponibilità del personale;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12-01-2024 esecutiva, è stata approvata una parziale modifica della struttura organizzativa degli uffici e servizi, inserendo nell'area economico finanziaria il servizio Economato;
- Deve essere ancora approvato il PIAO 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL N. 80/2021, convertito con modificazioni in LEGGE N. 113/2021,
- che il PIAO 2024-2026 contiene il programma del fabbisogno del personale per il periodo 2024-2026 e che necessita del parere dell'Organo di Revisione;

Preso atto che:

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti e del termine di 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9, c.1 quinquies D.L. N. 113/2016 come modificato dell'art. 1, c.904 della Legge 145/2018 e dell'art. 13 della legge 1962009;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 243 del TUEL, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- la coerenza del bilancio di previsione con il DUP Sezione Operativa deve contenere non più il piano dei fabbisogni del personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla vigente normativa (M 25 luglio 2023 aggiornamento principio contabile 4.1);
- il piano del fabbisogno del personale proposto nel PIAO 2024-2026 è coerente con la dotazione organica di n. 09 posti occupabili confermata con questa proposta di deliberazione del Piao 2024-2026 ;
- a seguito dell'attuazione del Piano dei fabbisogni, la dotazione organica del Comune di Cuvio al 31/12/2023 è il seguente:

<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>N. posti totali</b>	<b>N posti occupati</b>	<b>N posti vacanti</b>
<b>Ex CAT. A – AREA DEGLI OPERATORI</b>	Operatore	0	0	0
<b>Ex CAT. B- AREA OPERATORI ESPERTI</b>	Operatore	1	1	0
<b>Ex-CAT. B3 - AREA OPERATORI ESPERTI</b>	Collaboratori Prof.li	1	1	0
<b>Ex-CAT. C – AREA DEGLI ISTRUTTORI</b>	Istruttori amministrativi/contabili - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici	4	4	0

<b>Ex-CAT. D – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>	Istrutt. Direttivi amministrativi, Istrutt. Direttivi Ispett. Polizia Loc.le, Istutt. Direttivi Tecnici	3	3	0
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

**Nel PIAO 2024-2026 da approvare si sono individuati i fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 come di seguito riportato:**

**ANNO 2024**

Nessuna assunzione / cessazione

**ANNO 2025**

Nessuna assunzione / cessazione

**ANNO 2026**

Nessuna assunzione / cessazione

**Il piano delle assunzioni a tempo determinato**

Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”* e rispettare il limite spesa personale flessibile art. 9 comma 28 dl 78/2010 pari a **€0,00** (zero), non essendo presente tale tipologia di spesa di personale nel 2009. Pertanto, il Comune di Cuvio non prevede il ricorso a tale strumento.

La spesa di personale totale per l’anno 2024 derivante dalla programmazione di cui sopra è pari ad **€ 415.849,58** di cui **€ 312.545,98** soggetti al limite 2011-2013, rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale.

Si rammenta

- che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e’ effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e’ fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria svolta e dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000,

**esprime**


**parere favorevole** ai fini dell'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024- 2026 compreso nel PIAO 2024-2026.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026, e all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rammenta inoltre che la Corte dei conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020, evidenzia la necessità che anche gli enti "virtuosi" mantengano un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, tenendo conto della possibile evoluzione, straordinaria o strutturale, delle condizioni del contesto e del bilancio nei prossimi anni

Il Revisore Unico

Dott. Locatelli Maurizio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Locatelli', written over a horizontal line.